



## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL DOCENTE TITOLARE DI FUNZIONI DIDATTICHE INTEGRATIVE (TUTOR DISCIPLINARE)**

### **1. ATTIVITÀ' DEL DOCENTE TITOLARE DI FUNZIONI DIDATTICHE INTEGRATIVE (TUTOR DISCIPLINARE)**

1. Il docente titolare di funzioni didattiche integrative di seguito chiamato Tutor Disciplinare:
  - a) svolge attività didattica nelle classi virtuali o comunque mediante l'uso della piattaforma d'Ateneo;
  - b) agevola l'interazione didattica, e in generale la comunicazione, tra i docenti e gli studenti;
  - c) favorisce il corretto svolgimento e monitoraggio delle attività didattiche a distanza effettuate dagli studenti e contribuisce al miglioramento continuo della qualità degli insegnamenti (ivi compresa la verifica della qualità del materiale didattico), del servizio offerto agli studenti e dell'apprendimento degli studenti, al fine di garantire alti standard qualitativi e ridurre i tassi di abbandono, migliorare la durata media degli studi e di contenere il numero degli studenti fuori corso;
  - d) supporta il corpo docente e, in coordinamento con il medesimo, contribuisce alla predisposizione e allo svolgimento delle attività didattiche erogative ed interattive;
  - e) supporta il corpo docente nell'attività di verifica della preparazione del singolo iscritto e nelle attività connesse;
  - f) può partecipare alle sessioni d'esame in qualità di membro della commissione d'esame;
  - g) supporta il corpo docente nelle attività connesse al ruolo di relatore dell'elaborato finale;
  - h) svolge attività di tutorato e di didattica integrativa;
  - i) se previsto dai regolamenti dell'Ateneo o da provvedimenti rettorali, collabora con il/i docente/i titolare/i nell'organizzare, progettare e realizzare seminari presenziali.
2. Le attività di cui al punto precedente sono svolte nel rispetto dei Regolamenti d'Ateneo, dei documenti di istruzione generale adottati dall'Ateneo (il c.d. Vademecum e il c.d. Manuale Operativo del Docente), e dei provvedimenti generali adottati dagli organi universitari, in coordinamento con i docenti e con il Coordinatore del Corso di studi di riferimento.

### **2. SOGGETTI CHE POSSONO ASSUMERE LA QUALIFICA DI TUTOR DISCIPLINARE E SVOLGERE LA RELATIVA ATTIVITÀ'**

1. Possono assumere la qualifica di Tutor Disciplinare esclusivamente:
  - a) docenti a contratto, ai sensi dell'art. 23 secondo comma della legge 240/10, selezionati in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento per la chiamata e rinnovo dei docenti a contratto;
  - b) docenti a contratto, ai sensi dell'art. 23 primo comma della legge 240/10, selezionati in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 o 8 del Regolamento per la chiamata e rinnovo dei docenti a contratto e che abbiano all'attivo almeno la titolarità di un insegnamento;
  - c) ricercatori a tempo indeterminato e determinato.

### **3. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ**

1. Il Tutor Disciplinare è tenuto ad attenersi alla normativa d'Ateneo vigente, ivi comprese le indicazioni delle autorità accademiche assunte in base a detta normativa, e ad assolvere i propri compiti con la diligenza dovuta ai sensi dell'art. 1176 c.c., coordinandosi con tutti i soggetti di riferimento dell'Università.
2. Il Tutor Disciplinare è tenuto a tenere un comportamento rispettoso delle regole di correttezza, buona fede e buona educazione, specificamente richiesto nell'interazione tra soggetti che utilizzano la comunicazione tecnologica.
3. Le attività del Tutor Disciplinare si svolgono in modalità presenziale presso la Sede di Afferenza; alcune attività, compatibilmente con la natura delle medesime e previo accordo con il Coordinatore del Corso di Studi di Riferimento, possono essere svolte in modalità remota, attraverso le piattaforme dell'Ateneo e, laddove previsti, tramite strumenti telematici di comunicazione a distanza (mail, aula virtuale, sistema di messaggistica, ecc.).
4. Con riferimento ai Tutor Disciplinari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, la Sede di Afferenza è indicata nel contratto di collaborazione e può essere modificata con le modalità e alle condizioni ivi previste; con riferimento ai Tutor Disciplinari di cui alla lettera c) dell'articolo 2, la Sede di Afferenza può essere modificata con le modalità e alle condizioni previste dai Regolamenti d'Ateneo che disciplinano la modifica della sede di lavoro per il Ricercatore.
5. Il Tutor, nella più ampia libertà organizzativa e nel rispetto del corretto espletamento delle attività enumerate al primo articolo, è tenuto a comunicare con cadenza mensile al Coordinatore di Corso di afferenza il calendario delle giornate in cui svolgerà le richiamate attività presso la propria sede di afferenza in modo tale che il Coordinatore potrà organizzare gli incontri, programmare le attività del CdS e comunicare ai docenti le giornate in cui potranno relazionarsi con i tutor disciplinari; nel corso del mese eventuali modifiche potranno essere comunicate al Coordinatore del Corso di Studi di riferimento.
6. Il Coordinatore del Corso di Studi di riferimento o i Coordinatori della Facoltà di riferimento (a seconda che le attività riguardino il singolo Corso di Studi o siano trasversali all'intera Facoltà), con cadenza bimestrale, condivideranno con il Tutor Disciplinare gli obiettivi e le attività previste nel bimestre successivo.
7. Alla fine di ciascun bimestre il Coordinatore del Corso di Studi di riferimento o i Coordinatori della Facoltà di riferimento inviano alla Direzione Generale:
  - a) il resoconto bimestrale circa gli obiettivi raggiunti e le attività svolte dal singolo Tutor Disciplinare del bimestre appena concluso;
  - b) una relazione circa gli obiettivi del CdS e dei rispettivi Tutor Disciplinari per il bimestre successivo e la relativa programmazione delle attività di ciascun Tutor Disciplinare, concordata con il medesimo.
8. La Direzione Generale, laddove ve ne sia l'esigenza, potrà affidare ai tutor disciplinari incarichi per la realizzazione di attività e/o progetti dell'Ateneo volti al miglioramento della qualità del servizio didattico erogato agli studenti.

### **4. DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati dal presente Regolamento, trova applicazione la normativa d'Ateneo applicabile nonché, con esclusivo riferimento ai Tutor di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, la disciplina e le condizioni previste dal Contratto di Collaborazione sottoscritto.